

Farmacisti Titolari di Parafarmacia Indipendenti
Via Pietro Maria Rocca,1- 91011 Alcamo
tel./fax 0924/500128
francescogrillo71@tiscali.it – fg760tp1414@pec.fofi.it

Oggetto: Contributo Istruttoria per l'esame del Disegno di Legge n. 2469
(Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021)

Al Senato
10A Commissione Industria, commercio e turismo
commissioneindustria@senato.it

Premessa

Sono trascorsi quindici anni dalla Legge sulle Liberalizzazioni Bersani (Legge n. 248 del 4 agosto 2006) che hanno visto nascere le cosiddette parafarmacie con obbligo del farmacista per i soli farmaci senza obbligo di prescrizione. Successivamente sono stati aggiunti solamente i farmaci veterinari anche con obbligo di prescrizione. Ma in sostanza nulla è cambiato in quanto le farmacie veterinarie erano già esistenti ancor prima del 2006.

Nel 2012 con il Concorso Monti si è preferito far vincere una sede ai figli di farmacisti titolari futuri eredi, ai professori universitari e ai dirigenti ASL e ospedalieri, piuttosto che risolvere la precarietà dei farmacisti che avevano investito in una sola parafarmacia.

La Legge annuale per la Concorrenza del 2017 invece ha portato alla titolarità delle farmacie anche i non farmacisti, il Capitale e la Gdo che vogliono acquisire la licenza di una farmacia.

Situazione attuale

Rimane il fatto che ad oggi il censimento delle parafarmacie ammonta a circa 4.000 unità, delle quali 400 appartengono alla Gdo e molte ancora a società di capitale. Circa 1200 invece appartengono a farmacisti esclusivamente titolari di sola parafarmacia per nulla legati a parentela di primo e secondo grado con farmacisti già titolari di farmacia.

Da questo l'importanza di riportare il farmacista di sola parafarmacia all'interno del Sistema Sanitario Nazionale, in quanto la professionalità è stata ridimensionata rispetto alla qualifica acquisita.

Ne abbiamo testimonianza durante la pandemia, i tamponi e i vaccini si possono effettuare solo in farmacia anche dallo stesso farmacista che lavora in parafarmacia, mentre non gli è permesso di effettuarli in parafarmacia.

Stessa cosa per la distribuzione dei farmaci, un farmacista in parafarmacia non può dispensare i farmaci con obbligo di ricetta, ma lo stesso farmacista con incarico di lavoro in una farmacia li può dispensare.

Un esempio i farmacisti titolari di parafarmacia che per arrotondare lo stipendio devono ricorrere a fare i servizi di notturno in farmacia.

Pertanto si denota una anomalia della Legge Bersani dove il legislatore intendeva migliorare un servizio farmaceutico sul territorio rivelatosi un flop così come è rimasto.

Contributo utile

Sicuramente la pandemia in atto, oggi fa presagire una distribuzione ancora più capillare sul territorio di farmacisti al servizio del Sistema Sanitario Nazionale, per la presa in carico dei pazienti cronici, delle famiglie e del Fascicolo sanitario.

Per i servizi di prima istanza legati a screening di massa e a future situazioni di emergenza sanitaria.

Il farmacista dei servizi legato al Sistema Sanitario Nazionale. E non solo più il farmaco.

Una opportunità di reintegro del farmacista titolare di sola parafarmacia lo è sicuramente il Ddl n. 2469 sulla Legge del mercato e della concorrenza 2021 intesa anche come promotrice delle professioni sanitarie.

Una soluzione potrebbe essere un concorso a loro dedicato e senza errori del passato.

Cordiali saluti

Alcamo li, 19/02/2022

Il Presidente
Dr. Francesco Saverio Grillo

